

Proposta di legge n. 342/9^

Art. 1

(Integrazione all'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26)

1. Dopo il comma 4, articolo 2, della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

"4.bis. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari a dare attuazione all'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011".

Art.2

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26)

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 è sostituito dal seguente:

"1. Il Direttore generale, che opera in termini di rapporto esclusivo con la Regione, adotta gli atti aventi efficacia esterna ed è responsabile dell'intera attività della SUA e dell'attuazione delle procedure ad essa affidate. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della stessa, ai sensi delle vigenti norme regionali in materia".

2. I commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 sono abrogati.

3. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26, è sostituito dal seguente:

"4. Il Comitato è preposto alla verifica sull'andamento generale della SUA ed effettua le relazioni periodiche di cui all'articolo 2, comma 3". La Giunta regionale assegna gli obiettivi al Direttore generale e ne verifica il conseguimento. Il Direttore Generale assegna gli obiettivi ai responsabili delle Sezioni interne e ne verifica il conseguimento".

4. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 è abrogato.

Relazione

In un recente studio, pubblicato sulla prestigiosa *American Economic Review*, tre economisti italiani quantificano gli sprechi che avvengono nell'acquisizione di beni e servizi per la Pubblica Amministrazione italiana. Un bene o un servizio, infatti, viene acquistato dalle Amministrazioni a prezzi ampiamente diversi. Se i "peggiori" comprassero ad un prezzo inferiore e ragionevolmente disponibile sul mercato il risparmio che si otterrebbe per il cittadino ammonterebbe al 21% della spesa attuale, ovvero l'1,6% del PIL (Università degli Studi di Roma Tor Vergata, *Come Acquistare la PA*, Primo Rapporto Nazionale, 2010).

Per quanto riguarda la sanità tutti gli studi individuano nella centralizzazione degli acquisti la soluzione più idonea per la riduzione ed il contenimento dei costi di acquisto. Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, ai sensi della legge 42/2009", prevede forme premiali a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2012, per le Regioni che istituiscano una Centrale Regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore all'importo determinato dal Ministero dell'Economia e Finanze.

La legge 26/2007, art. 2, comma 4, sancisce che "La SUA assume, per conto della Regione Calabria, la qualità di centrale di acquisto ai sensi dell'articolo 1, commi 455 e 456 della legge 27 dicembre 2006, n. 296". La funzione di centrale di acquisto oggi è stata ulteriormente enfatizzata dal sostanzialmente che ha ispirato il legislatore nazionale nel formulare l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie). Il titolo dell'articolo, denominato "Stazione Unica Appaltante", richiama esplicitamente l'esperienza della SUA della Regione Calabria. Nella stessa discussione parlamentare il riferimento è emerso in modo esplicito. "La regione Calabria è stata la prima regione ad adottare un sistema centralizzato degli appalti per

contrastare le infiltrazioni di natura malavitosa ed il ripetersi di fenomeni di corruzione. Essa ha, infatti, provveduto ad istituire la Stazione unica appaltante (SUA) con la legge regionale n. 26 del 7 dicembre 2007 recante Istituzione dell'autorità regionale denominata Stazione Unica Appaltante e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture."

L'articolo 13 della legge 136/2010 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono definite le modalità per promuovere l'istituzione in ambito regionale di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 prevede l'adesione volontaria da parte delle Amministrazioni pubbliche sulla base di apposite convenzioni. Vengono definiti gli elementi essenziali della convenzione e disciplinati l'ambito di operatività in funzione degli importi di gara e le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA.

Il compito della SUA, per come previsto dal decreto, è quello di curare, in collaborazione con l'Ente aderente, la procedura nel suo complesso, predisporre i contenuti dello schema di contratto, curare gli adempimenti relativi alla procedura di gara per la scelta del contraente e collaborare con l'ente aderente ai fini della stipula del contratto. Possono aderire alla SUA le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni e consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.

La Giunta Regionale del 6 dicembre 2010, con la delibera n.771, ha approvato le linee guida proposte dal Comitato di Sorveglianza della SUA. Con le "linee guida" si proponeva anche la costituzione di una Commissione di studio, nominata con decreto del 29.12.2010, n. 318, alla quale affidare il compito di definire e proporre alla Giunta l'articolato del progetto di legge.

Al Comitato di Sorveglianza è stato affidato il compito di elaborare la "prima bozza di articolato normativo" del progetto di legge, da fornire alla Commissione che doveva provvedere provvederà alla redazione del "testo definitivo del progetto di legge" da sottoporre alla Giunta regionale.

Il Comitato nel 2011 ha avviato e concluso questo lavoro coinvolgendo attivamente gli operatori interessati.

La stesura definitiva della bozza è stata pubblicata nella Relazione sulla attività della SUA nel 2011 predisposta dal Comitato di Sorveglianza.

Nell'art. 8 della proposta si prevede che "La SUA svolge le funzioni previste dall'art.33 del Codice, anche ai fini e con le modalità definite dall'articolo 13 della legge 136/2010 e dalle relative norme.

Nell'ad. 10, comma 3, si prevede che "Il Presidente della Giunta, previa verifica dei requisiti di competenza e professionalità, nomina il Direttore Generale della SUA, che opera in termini di rapporto esclusivo con la Regione".

Nelle more della definizione di una organica modifica della legge regionale n. 26/2007, si ritiene di apportare alcune modifiche anche tenendo conto di quanto proposto dal Comitato di Sorveglianza.

Le modifiche proposte riguardano in particolare:

- le procedure di nomina del direttore generale; alla nomina provvede il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo le indicazioni della proposta di legge del Comitato di Sorveglianza.
- la definizione degli obiettivi alla SUA che vengono assegnati dalla Giunta regionale, in analogia ai dirigenti generali dei Dipartimenti nell'ambito della programmazione ed in conformità agli indirizzi programmatici al fine di evitare contrasti tra indicazioni del Governo regionale ed indicazioni del Comitato.
- la delega della Giunta regionale a provvedere a dare attuazione a quanto previsto dall'art.13 della legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".